

SENT 268/16

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del popolo italiano

La Corte d'Appello di Firenze, Sezione I<sup>a</sup> civile, in persona dei magistrati  
dr. Giulio De Simone Presidente  
dr. Andrea Riccucci Consigliere  
dr. Domenico Paparo Consigliere relatore  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 138/10 R.G. promossa da  
Comune di Pisa, rappresentato e difeso dagli avv. Susanna Caponi, Gloria  
Lazzeri e Giuseppina Gigliotti ed elettivamente domiciliato in Firenze presso lo  
studio dell'avv. Graziella Ferraroni  
**APPELLANTE**

contro

Ridolfi Mariolina, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Izzi ed elettivamente  
domiciliata in Firenze presso lo studio dell'avv. Tiziana Ricciardelli  
**APPELLATO**

avente per oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Pisa n.  
1400/2008 emessa in data 27.11.2008 in materia di opposizione a sanzione  
amministrativa, e trattenuta in decisione all'udienza del 23.6.15 sulle seguenti  
conclusioni

- per l'appellante: "riformare la sentenza... dichiarando legittima l'ingiunzione  
opposta, condannare l'appellato al pagamento dell'ingiunzione medesima, oltre  
interessi dalla data della notifica...; con vittoria di spese ed onorari"
- per l'appellata: "resping(ere) l'appello...; con vittoria di spese competenze ed  
onorari"

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

1. Ridolfi Mariolina proponeva davanti al Giudice di Pace di Pisa  
opposizione all'ingiunzione amministrativa di pagamento n. 4102/2006  
notificata il 28.2.2006 dalla S.E.PI. (Società Entrate Pisa) spa; costituitosi solo  
il Comune di Pisa, che eccepiva l'incompetenza per valore; la causa veniva  
rimessa con sentenza al Tribunale di Pisa e riassunta dall'opponente con  
costituzione del solo Comune.

2. Con sentenza n. 1400/2008 emessa in data 27.11.2008, il Tribunale  
accoglieva l'opposizione rilevando  
- che era ammissibile il ricorso alla ingiunzione fiscale da parte del Comune per  
la riscossione anche delle sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del  
Codice della Strada;  
- che l'art. 52 comma 6 D.Lgs. n. 446/1997, nel testo vigente all'epoca dei fatti,  
consentiva agli enti locali di riscuotere coattivamente tributi ed altre entrate  
tramite il ruolo oppure con le procedura dell'ingiunzione fiscale, ma stabiliva  
che la riscossione mezzo ruolo doveva essere affidata ai concessionari di cui al

DPR 43/88 mentre quella a mezzo ingiunzione fiscale doveva essere svolta in proprio dall'Ente o affidata a soggetti espressamente indicati (aziende speciali di cui all'art. 22, comma 3, lett. c) l. 142/90; nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società per azioni o responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, i cui soci siano prescelti tra iscritti all'albo di cui all'art. 53; nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento, alle società miste per la gestione presso altri comuni e i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del medesimo decreto legislativo);

- che parimenti l'art. 36 del d.l. 248/2007, nel confermare che gli enti locali, potevano procedere alla riscossione delle loro entrate o a mezzo ruolo o a mezzo ingiunzione fiscale, ribadiva che si poteva ricorrere alla procedura del ruolo di cui al DPR 602/73, se la riscossione coattiva era affidata agli agenti della riscossione, mentre si poteva ricorrere alla procedura dell'ingiunzione di cui al RD. 639/1910, se la riscossione coattiva era svolta in proprio dall'ente locale o era affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del Dlgs 446/1997;

- che l'art. 52 del Dlgs 446/1997, nella versione vigente, prevedeva espressamente che gli enti locali potevano affidare l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le loro entrate a società a capitale interamente pubblico non iscritte all'albo di cui all'art. 53 e non selezionate tramite le procedure di evidenza pubblica, purché ricorressero i requisiti dell'affidamento in house;

- che occorre chiedersi se ciò potesse avvenire anche prima dell'intervento legislativo e cioè sotto il vigore dell'art. 52 Dlgs 446/97, nella precedente formulazione, successivamente alla modifica dell'art. 113, comma 5, del Dlgs 267/2000 da parte del Dlgs 269/2003, ovvero alla introduzione dell'affidamento in house come modulo generale di organizzazione e gestione dei servizi pubblici ;

- che doveva sottolinearsi che, sebbene la riscossione delle entrate degli enti locali sia riconducibile o comunque assimilabile, secondo la giurisprudenza a servizi pubblici locali (Cons. Stato 10.7.2005, n. 3672), l'art. 113 espressamente stabiliva che la disciplina in esso contenuta relativa pubblici locali integrava le discipline di settore che, pertanto, restavano ferme;

- che da tale premessa conseguiva che, nel vigore del precedente art. 52 Dlgs n. 446/97, come integrato dall'art. 113, comma 5, del Dlgs n. 267/2000, modificato dal d.l. 269/2003, gli enti locali potevano affidare la riscossione delle loro entrate a società a capitale interamente pubblico non selezionate tramite le procedure di evidenza pubblica, ferma restando la necessità della loro iscrizione all'albo di cui all'art. 53 del Dlgs 447/96, come espressamente prescritto dall'art. 52 Dlgs n. 446/97 per i soggetti diversi dalle aziende speciali e dalle società a prevalente capitale pubblico partecipate da un socio iscritto all'albo;

- che questa conclusione era confermata dall'art. 1, comma 224, del DL n. 244/2007, che, nel riformulare l'art. 52, comma 5, lett. b, del Dlgs n. 446/97, prevedendo che l'attività di riscossione ex RD 639/1910 potesse essere svolta anche dalle società a capitale interamente pubblico non selezionate tramite le procedure di evidenza pubblica e non iscritte all'albo di cui al successivo art. 53, espressamente qualificava l'intervento posto in essere come modificazione delle disposizioni vigenti;



- che era, quindi, necessario verificare se la S.E.Pi. s.p.a., a cui il Comune di Pisa aveva affidato l'attività di riscossione tramite la procedura di cui al RD 639/1910 fosse uno dei soggetti indicati dall'art. 52 Dlgs n. 446/97, nella versione vigente all'epoca in quanto, in caso contrario, l'ingiunzione fiscale opposta sarebbe risultata illegittima, come asserito da parte ricorrente, in quanto emessa non dal Comune di Pisa, ma da un soggetto privo delle caratteristiche richieste dalla legge;
- che il Comune aveva esplicitamente ammesso che la S.E.Pi. s.p.a. non era iscritta nell'albo di cui all'art. 53, sostenendo essere tale società "come risulta(va) dalla nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze .... equiparata ai concessionari iscritti all'albo ex art. 53 d.lgs. 446/97" e quindi non era necessaria la sua iscrizione nel relativo albo "poiché si tratta di un concessionario a capitale interamente pubblico (comunale) che, al momento, gestisce e riscuote le entrate unicamente del Comune di Pisa";
- che la circostanza che la S.E.Pi. era società a capitale interamente pubblico non escludeva, nel sistema normativo vigente all'epoca dei fatti di causa, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione di cui al RD 639/1910, la necessità dell'iscrizione all'albo, contrariamente al diverso parere espresso dal Ministero (parere solo citato, ma non prodotto in corso di causa e, comunque, privo di ogni valore cogente in quanto atto estraneo al sistema delle fonti);
- che la costituzione di una società per azioni, dotata di personalità giuridica, recide inevitabilmente il legame con l'ente pubblico e che il nuovo soggetto giuridico, in quanto soggetto privato, distinto rispetto all'ente pubblico che aveva proceduto alla sua costituzione, era privo di potestà o prerogative proprie dell'ente pubblico, le quali potevano essere attribuite solo nel rispetto della disciplina vigente;
- che si doveva aggiungere che, contrariamente a quanto sostenuto in comparsa conclusionale dal Comune, l'art. 1, comma 224, del DL n. 244/2007 confermava tale impostazione, in quanto, nel riformulare l'art. 52, comma 5, lett. b, del Dlgs 446/97, prevedendo che l'attività di riscossione, ex RD 639/1910 potesse essere svolta anche dalle società a capitale interamente pubblico non iscritte all'albo in questione, da un lato, espressamente qualificava l'intervento come modificazione delle disposizioni vigenti e, dall'altro lato, in ossequio ai principi di diritto comunitario, esigeva che tali società, per poter essere considerate quale un longa manus dell'ente, pubblico, fossero soggette al c.d. controllo analogo da parte dell'ente titolare del capitale sociale e svolgessero la loro attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente pubblico che le controllava;
- che, in altre parole, nel sistema vigente all'epoca dei fatti di causa non era prevista la possibilità, per gli enti pubblici locali, di affidare la riscossione di cui al RD 639/1910 a soggetti da esse formalmente diversi, non iscritti all'albo;
- che del resto, anche qualora si fosse pervenuti a conclusioni diverse, la mancata produzione in giudizio dello statuto della S.E.Pi. non consentiva di verificare l'esistenza del requisito del c.d. controllo analogo, che non si esauriva nella totale partecipazione pubblica, ma esigeva la presenza di meccanismi tali da realizzare un controllo di tipo strutturale idoneo a privare il soggetto formalmente privato, di una sostanziale autonomia rispetto all'ente da cui promana;
- che in conclusione l'ingiunzione fiscale impugnata era illegittima in quanto posta in essere da un soggetto privo dei requisiti soggetti richiesti dall'art. 52, vigente all'epoca dei fatti, e cioè da una società che, da un lato, non era iscritta



all'albo di cui all'art. 53 del Dlgs n. 446/97 e non era partecipata da un soggetto iscritto a tale albo e, dall'altro, non era stato dimostrato, in base alla documentazione in atti, avere i requisiti necessari per il c.d. affidamento in house.

- che ciò rendeva necessaria la disapplicazione del provvedimento amministrativo con cui il Comune di Pisa aveva affidato il servizio di riscossione delle sue entrate alla S.E.PI. in violazione del citato art. 52, nella formulazione all'epoca vigente, del Dlgs n. 446/97, con conseguente illegittimità dell'ingiunzione di pagamento impugnata, che presuppone il provvedimento amministrativo oggetto di disapplicazione;

- che la complessità delle questioni rendeva equo compensare le spese di lite.

3. Ha proposto appello il Comune di Pisa assumendo

- che con l'entrata in vigore dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, gli Enti locali potevano riscuotere coattivamente le entrate sia mediante procedura esattoriale, sia in proprio o direttamente o mediante ingiunzione, ai sensi del R.D 639/1910, emessa dal concessionario per l'accertamento e la riscossione dell'ente (nel caso di specie la S.E.PI.);

- che l'art. 1 comma 477 dalla l. 266/2005 (Finanziaria 2006) aveva stabilito – con interpretazione autentica- che per i concessionari iscritti all'albo restava salva la possibilità di continuare a riscuotere, tramite ingiunzione fiscale, anche le sanzioni amministrative;

- che l'art. 36 DL 248/2007 aveva confermato tale orientamento sottolineandone la continuità;

- che la sua impostazione era stata seguita in altre sentenze del Tribunale di Pisa che produceva e del TAR Puglia, sez. Lecce;

- che nel caso, il Comune di Pisa aveva affidato lo svolgimento del servizio a un soggetto (S.E.PI.) formalmente distinto ma sostanzialmente interno ad esso che ne costituiva un prolungamento, in quanto vi era un rapporto di delegazione interorganica che consentiva di qualificare l'affidamento della gestione del servizio ricorrendo i requisiti della totale partecipazione pubblica, dell'esercizio da parte del committente sul soggetto affidatario di un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi, della necessità che il soggetto affidatario realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente committente che la controlla, requisiti desumibili sia dal contratto di servizio fra Comune e S.E.PI. che dallo Statuto della S.E.PI..

Quanto all'iscrizione all'Albo dei concessionari ex art. 53 D.Lgs. 446/97, il Comune deduceva

- che il Ministero aveva provveduto, con decreto n. 289/2000, che all'art. 2, riconosceva quali soggetti iscrivibili nell'Albo suddetto "a) i concessionari di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (esattori); b) le società di capitale aventi per oggetto la gestione delle attività liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate e delle attività connesse o complementari indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria e patrimoniale, con esclusione di qualsiasi attività di commercializzazione della pubblicità, i cui soci non esercitino direttamente o indirettamente influenza dominante; c) le società miste... il cui socio privato sia prescelto con procedura ad evidenza pubblica tra i soggetti di cui alle lettere a) e b), del presente comma, per la gestione presso altri comuni";

- che essendo la S.E.PI. all'epoca una società per azioni a totale partecipazione pubblica composta da un unico socio, il Comune di Pisa, non rientrava tra le tre categorie di soggetti individuati dalla disposizione sopra riportata, con la



conseguenza che per essa non era necessaria l'iscrizione nell' albo in questione;

- che a tale conclusione era giunto anche il Ministero delle Finanze che, interpellato dalla S.E.PI. affinché provvedesse all'iscrizione, aveva ritenuto che, trattandosi di società a totale partecipazione pubblica e non di "società a prevalente capitale pubblico locale" né di "società mista" nel caso di specie, non fosse necessaria l'iscrizione;

- che tale conclusione era confermata con riguardo alla finalità per il quale è istituito l'albo che, ai sensi dell'art. 53 del DLgs n. 446/97, era quella di "di assicurare il possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari, la sussistenza di sufficienti requisiti morali e l'assenza di cause di incompatibilità da parte degli iscritti";

- che nel caso l'esigenza del controllo veniva meno proprio per la natura del rapporto di *in house providing* della S.E.PI., che operava come prolungamento della struttura pubblica.

4. Ha resistito la Ridolfi deducendo che l'appello era infondato e osservando

- che l'art. 36 DL 248/2007 non poteva definirsi di interpretazione autentica non essendovi indicata la norma di riferimento;

- che la Corte Costituzionale ravvisava il presupposto per il ricorso alla norma di interpretazione autentica in gravi insuperabili anfibologie, obiettivi dubbi ermeneutici o eliminazione di incertezze interpretative che non ricorrevano nel caso;

- che l'espressione 'continua a poter essere effettuata' valeva piuttosto a legittimare per l'avvenire senza alcun effetto retroattivo;

- che il comma 5 lett. d) dell'art. 52 DLgs 446/97 conteneva l'inciso relativo al visto di esecutività dei ruoli incompressibile se attribuito a un diverso meccanismo di riscossione.

- che inconferenti erano i richiami ai rapporti fra Comune e SEPI.

L'appellata ha poi riproposto i motivi di opposizione esposti in primo grado: illegittimo ricorso del RD 639/1910 per la riscossione delle sanzioni comminate dal Codice della Strada; illegittima adozione dell'ingiunzione fiscale da parte della società concessionaria anziché dal Comune; mancata notifica delle cartelle nel termine previsto; violazione del divieto di oneri aggiuntivi in caso di riscossione tramite concessionario; la omessa indicazione del termine e dell'autorità cui ricorrere; l'insussistenza degli illeciti contestati

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La questione oggetto della sentenza non è quella della facoltà del Comune di procedere alla riscossione delle sanzioni connesse (come nel caso) a violazioni del Codice della Strada mediante ingiunzione ex RD 639/1910, certamente sussistente (cfr. Cass, 9.4.10 n. 8460 "Le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa per violazione delle norme del codice della strada rientrano tra le « altre entrate di spettanza delle province e dei comuni » per le quali l'art. 52, comma 6, d.lg. 15 dicembre 1997 n. 446... prevede la possibilità di procedere alla riscossione coattiva anche con la procedura indicata dal r.d. 14 aprile 1910 n. 639, atteso che il riferimento alle « altre entrate » è compiuto in modo ampio, senza alcuna distinzione, e che l'art. 15, comma 8 quinquiesdecies, d.l. 1° luglio 2009 n. 78, convertito, con modificazioni, nella l. 3 agosto 2009 n. 102, nel dettare disposizioni finalizzate ad incrementare l'efficienza del sistema della riscossione dei comuni, fa espresso riferimento agli importi iscritti a ruolo ovvero per i quali è stata emessa l'ingiunzione di pagamento ai sensi del testo unico di cui al r.d. 14 aprile 1910 n. 639, per sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni al codice della strada, di cui al d.lg. 30 aprile



1992 n. 285) ma quella se tale facoltà di riscossione sia consentita alla SEPI (questione, in verità, non affrontata nelle sentenze prodotte dall'appellante, in una delle quali, anzi –estensore il medesimo giudice della sentenza impugnata– si rileva che dalla "carenza da parte della SEPI spa dei requisiti richiesti dall'art. 52... (che) potrebbe determinare la disapplicazione del provvedimento amministrativo di concessione" non viene esaminata in quanto non dedotta dall'opponente).

L'appello deve essere rigettato.

Alla data dell'ingiunzione impugnata (2006), l'art. 52 DLgs 446/97 prevedeva, al 6° comma "La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni viene effettuata con la procedura... indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 4" (*recte* 5: il comma 4 non conteneva lettere).

Detta lettera recitava: "qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, le relative attività sono affidate:

1) mediante convenzione alle aziende speciali di cui all'art. 22, comma 3, lettera c ), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e, nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'art. 22, comma 3, lettera e), della citata legge n. 142 del 1990, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 oppure siano già costituite prima della data di entrata in vigore del decreto, concernente l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi, di cui al comma 3 del medesimo art. 53;

2) nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società miste, per la gestione presso altri comuni, ai concessionari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, a prescindere dagli ambiti territoriali per i quali sono titolari della concessione del servizio nazionale di riscossione, ai soggetti iscritti nell'albo di cui al predetto art. 53, fatta salva la facoltà del rinnovo dei contratti fino alla revisione del sistema delle concessioni di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112... previa verifica della sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse".

Posto che lo stesso Comune non ha mai affermato che la SEPI rientrasse nella ipotesi eccezionale ("fatta salva") di cui al n. 2), avendo anzi assunto che era stata costituita dopo il suddetto DLgs, requisito imprescindibile per l'affidamento a una società della procedura in questione era dunque l'iscrizione all'albo di cui all'art. 53 che nel caso pacificamente non vi era, indipendentemente da quanto ritenuto dal Ministero nella nota richiamata indicate, prodotta dall'appellante solo in questa sede (e inammissibilmente, ai sensi dell'art. 345 cpc).

Né l'appellante ha provato la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 dell'art. 2 DM 289/2000 che, nel disciplinare l'albo in questione ha stabilito che "le società miste costituite a norma dell'art. 22, comma 3, lettera e ) della legge 8 giugno 1990, n. 142, con prevalente capitale pubblico locale, il cui socio privato sia prescelto con procedura ad evidenza pubblica tra i soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, ovvero siano già costituite prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 446 del 1997, non sono tenute all'iscrizione nell'albo per lo svolgimento di attività in favore dell'ente locale titolare della quota prevalente di capitale; l'iscrizione è in ogni caso necessaria qualora dette società intendano partecipare a gare per la gestione presso altri comuni", essendosi limitata ad affermare che la SEPI era società interamente posseduta dal Comune stesso, avendo prodotto –anche qui inammissibilmente, ex art. 345 cpc- solo in questa sede lo Statuto della società



e il Capitolato e nulla mai comunque a prova della sua totale proprietà in mano ad esso appellante.

Né rileva a sostegno della tesi del Comune il contenuto della Legge Finanziaria 2006 (l. 266/2005) che prevedeva al comma 477 dell'art. 1: che "... le disposizioni dell'articolo 4, comma 2-decies, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, si interpretano nel senso che fino all'adozione del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previsto dal medesimo comma non possono essere esercitate esclusivamente le attività disciplinate ai sensi dei commi 2-octies e 2-nonies del medesimo articolo 4, ferma restando la possibilità esclusivamente per i concessionari iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di continuare ad avvalersi delle facoltà previste dalla normativa vigente, compreso quanto previsto ai sensi dei commi 2-sexies e 2-septies del citato articolo 4, nonché di procedere anche ad accertamento, liquidazione e riscossione, volontaria o coattiva, di tutte le entrate degli enti pubblici, comprese le sanzioni amministrative a qualsiasi titolo irrogate dall'ente medesimo, con le modalità ordinariamente previste per la gestione e riscossione di entrate tributarie e patrimoniali dell'ente".

La norma che nella seconda parte -laddove consente di continuare ad avvalersi delle facoltà già previste e di procedere ad accertamento, liquidazione e riscossione- si riferisce espressamente "esclusivamente per i concessionari iscritti all'albo di cui all'articolo 53" in questione, nella prima parte si riferisce a fattispecie del tutto diverse.

Solo a seguito invece della Legge Finanziaria 2008 (l. 244/2007, art. 1 comma 224) e del Decreto Milleproroghe 2008 (l. 31/2008, art. 36, comma 2), successivi all'ingiunzione in questione, come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, è stato disposto che "la riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali continua a potere essere effettuata con: a) la procedura dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446..." (l. 31/2008, art. 36, comma 2)" nel testo già modificato dalla l. 244/2007 ("qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a... 3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla") così introducendo la facoltà di procedere ex RD 639/1910 per le società (*in house*) le cui caratteristiche il Comune appellante afferma essere possedute dalla SEPI.

Si noti che la frase "continua a poter essere effettuata" va intesa come riferita alla possibilità già prevista dal vecchio testo dell'art. 52 (ma ai diversi soggetti prima previsti, e di cui si è detto).

2. Le spese di questo grado di giudizio -liquidate in dispositivo sulla base dei valori medi del DM 55/14 per lo scaglione di valore, esclusa la fase istruttoria e di trattazione- seguono la soccombenza, parendo equo mantenere



la compensazione delle spese disposta nella sentenza impugnata per quel grado.

**P.Q.M.**

La Corte d'Appello rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza del Tribunale di Pisa n. 1400/2008 emessa in data 27.11.2008 e condanna l'appellante a rifondere a controparte le spese di giudizio che liquida in complessivi € 1.830, oltre rimborso spese generali, CAP e IVA di legge se non ripetibile da altro soggetto.

Così deciso in data 2.2.16 dalla Corte d'Appello di Firenze come sopra composta e riunita in camera di consiglio, su relazione del dr. Domenico Paparo.

Il giudice estensore  
dr. Domenico Paparo

Il Presidente  
dr. Giulio De Simone

